



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Delibera n . 13
Del 28/02/2025**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - CONFERMA PEF 2024-2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 08:45 nella sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Riccardo Brocchini.

Assiste la Dott.ssa Paola Aveta, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori: LUCANIA FEDERICO, LONGARON FABIO, LUCCHESI MARZIA.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.13 e assenti, sebbene invitati, n. 4 come segue:

Nome	Qualifica	Presente/Assente
BARSOTTI SIMONA	SINDACA	Presente
BROCCHINI RICCARDO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
BIANCHINI FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
LUCANIA FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
MARCHETTI AGNESE	CONSIGLIERE	Presente
SEBASTIANI ILARIA	CONSIGLIERE	Presente
TINAGLI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
BARSOTTI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
LONGARON FABIO	CONSIGLIERE	Presente
GILARDETTI FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
SARGENTINI MICHELA	CONSIGLIERE	Presente
BERTOLACCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Assente
LUCCHESI MARZIA	CONSIGLIERE	Presente
MORELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
CIMA PIETRO	CONSIGLIERE	Assente
DELL'INNOCENTI MICHELA	CONSIGLIERE	Assente
COLUCCINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, comprensiva del suo Allegato A – “*Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2*”, approva il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ha ad oggetto “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- la deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha ad oggetto “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*”;
- la deliberazione ARERA n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha ad oggetto “*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*”;
- la deliberazione ARERA n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha ad oggetto “*Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*”;
- con determinazione ARERA n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8.5 della medesima delibera 363/2021 che recita “*...Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2;*”

CONSIDERATO che non sono emerse circostanze tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano e che quindi si ritiene confermare il PEF 2024-2025;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF con oggetto “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*”, il quale stabilisce, tra l'altro, che con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per le annualità 2024 e 2025, il gestore

aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, che, in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF, compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assume le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmette all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/rif;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;
- nel territorio in cui opera il Comune di Massarosa è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente;
- nell'ATO Toscana Costa vi è al momento una tariffa differenziata su base comunale e che pertanto: l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune; il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune;
- l'ente di governo è tenuto alla validazione di un PEF per ognuno dei 100 Comuni di sua competenza;
- l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" con delibera n. 17/2023 ha approvato i criteri per la quantificazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente ai fini dell'aggiornamento tariffario 2024-2025, in applicazione del MTR-2;

VISTA la determina n. 26 del Direttore Generale ATO Toscana Costa del 27/04/2022 con la quale è stato validato il PEF 2022-2025 del Comune di Massarosa ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo ai sensi del MTR-2;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 31/05/2022, avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - Presa d'atto del PEF 2022 – 2025 ed approvazione delle tariffe per l'anno 2022";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14/04/2023, avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2023";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2024, avente ad oggetto "tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - presa d'atto della validazione dell'aggiornamento del Pef 2024-2025 ed approvazione delle tariffe per l'anno 2024";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO, altresì, della procedura di validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 – 2025 del Comune di Massarosa, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA, posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito, come da Determina n. 39 del Direttore Generale ATO Toscana Costa del 16/04/2024 (R.G.D. n. 50-2024);

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08/01/2021 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 29 del 30/07/2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/05/2022 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/07/2023;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti” (solo per gli enti che adottano i criteri alternativi al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999);*

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n.27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”,* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”;*

RICHIAMATO l'aggiornamento del PEF 2024 – 2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che:

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il*

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lucca sull'importo del tributo, nella misura del 5% ;

VISTA la deliberazione 386/2023/R/Rif dell'Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con il quale vengono istituite, a decorrere dall'1 gennaio 2024, due componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- componente perequativa UR1, per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione (nell'anno 2024 pari a 0,10 euro/utenza che, alla data odierna, non ha subito modificazioni).;
- componente perequativa UR2, per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi (nel 2024 pari a 1,50 euro/utenza che, alla data odierna, non ha subito variazioni).

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2024 pubblicato sulla G.U. n. 2 del 03/01/2025, il quale dispone che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 28 febbraio 2025; è pertanto autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L.;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2025/2027, predisposto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29/01/2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2025, con la quale è stato approvato il D.U.P. Documento unico di programmazione, per gli esercizi 2025-2027;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa su rifiuti (T.A.R.I.) *"Le modalità di calcolo, il numero e la scadenza delle rate sono stabilite annualmente dal Comune mediante la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 10"*;

RITENUTO OPPORTUNO definire, ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 24, comma 2, del predetto Regolamento comunale TARI, le seguenti date di scadenza per la riscossione delle rate relative alla riscossione della TARI 2025:

- 15 aprile 2025;
- 15 giugno 2025;
- 15 agosto 2025;

VISTA la Determina n.151-DG di Ato Toscana Centro del 24.12.2024 di approvazione della relazione ex ART. 30, C. 2 D.lgs. N.201/2022 denominata "Ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali";

PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 11 (Barsotti Simona, Brocchini Riccardo, Bianchini Francesca, Lucania Federico, Marchetti Agnese, Sebastiani Ilaria, Tinaglli Luca, Barsotti Silvia, Longaron Fabio, Gilardetti Federico, Sargentini Michela), voti contrari 0, astenuti n. 2 (Lucchesi Marzia, Morelli Nicola) espressi in forma di legge dai n. 13 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI CONFERMARE, per le ragioni espresse in premessa, il PEF 2024 – 2025 del Comune di Massarosa, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA, posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito, come da Determina n. 39 del Direttore Generale ATO Toscana Costa del 16/04/2024 (R.G.D. n. 50-2024), allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato "A");

3. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale

4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

5. DI DARE ATTO che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applicano:

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Lucca nella misura del 5% ;
- le componenti perequative UR1 e UR2, come da deliberazione 386/2023/R/Rif dell'Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

6. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 24, comma 2, del vigente Regolamento comunale TARI, le seguenti date di scadenza per la riscossione delle rate relative alla riscossione della TARI 2025:

- 15 aprile 2025;
- 15 giugno 2025;
- 15 agosto 2025;

7. DI DISPORRE che copia conforme della presente deliberazione venga trasmessa, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine, con voti favorevoli n. 11 (Barsotti Simona, Brocchini Riccardo, Bianchini Francesca, Lucania Federico, Marchetti Agnese, Sebastiani Ilaria, Tinaglli Luca, Barsotti Silvia, Longaron Fabio, Gilardetti Federico, Sargentini Michela), voti contrari 0, astenuti n. 2 (Lucchesi Marzia, Morelli Nicola) espressi in forma di legge dai n. 13 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Aveta

Il Presidente del Consiglio Comunale
Riccardo Brocchini